



# SOLUZIONI

– Salute e Sicurezza –

## CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il 2 settembre 2016 è entrato in vigore il **D.Lgs. 159/2016** che recepisce la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), in abrogazione alla direttiva 2004/40/CE".

Il D.Lgs. 159/2016 completa il Titolo VIII (Agenti Fisici) del D.Lgs 81/08 – Capo IV – Protezione dei Lavoratori dai rischi di esposizioni ai campi elettromagnetici.

**Cosa cambia:** Il decreto apporta quindi modifiche e integrazioni al Testo Unico, introducendo nuovi valori di riferimento. Viene introdotto un nuovo elemento di rischio causato macchine ed altre fonti di campi elettromagnetici a medie frequenze: le correnti di contatto. Mentre per le fonti ad alte e basse frequenze non vi sono cambiamenti tali da giustificare una nuova valutazione prima del decorrere della normale durata della valutazione già effettuata. Per alcuni intervalli di frequenza i limiti ammissibili sono addirittura più ampi. Per le aziende che utilizzano macchine ed attrezzature che non prevedono emissioni rilevanti di campi elettro-magnetici le modifiche del legislatore non impongono nuovi obblighi.

**Attenzione:** divenendo operativo il Capo IV Titolo VIII, l'omessa valutazione e valutazione dei campi elettromagnetici potrà essere sanzionata.

**Nella pratica:** Per alcune mansioni non sarà necessario attivare indagini specifiche, in base alle attrezzature usate e alle relative esposizioni, come ad esempio: stampanti, fax, pc, lampade, telefoni cellulari e cordless, utensili elettrici portatili, attrezzature da banco, reti di distribuzione elettrica inf. a 50hz, strumenti e apparecchi di misura e controlli, torni, ecc. In questi casi è comunque necessario elaborare un documento di valutazione attestante la presenza di rischi minimi. Risulta invece necessario effettuare un approfondimento (anche con misurazione specifiche) nel caso di mansioni che prevedono: saldatura elettrica e a induzione, magnetizzatori e smagnetizzatori industriali, sistemi elettrici per la ricerca di difetti, trasporti azionati elettricamente, uso di apparecchiature elettromedicali, forni fusori ad arco e forni fusori a induzione, essiccatoi e forni industriali a microonde, sistemi e dispositivi di radiodiffusione, elettrolisi industriale.

**Obblighi del datore di lavoro:** **1.** Censimento attrezzature e attività; **2.** Valutazione e, se necessario, misurazione o calcolo dei livelli di campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori (prendendo in considerazione in particolare il processo di lavorazione, il tempo di esposizione, le caratteristiche delle macchine/apparecchiature, i valori limite di esposizione ed i valori di azione nel campo di Frequenze da 0 Hz a 300 GHz); **3.** Integrazione dei dati ottenuti dalla valutazione/misurazione del livello di esposizione nel documento di valutazione del rischio sul luogo di lavoro; **4.** Adozione di misure atte a eliminare alla sorgente o ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione ai campi e.m.; in caso di superamento dei valori di azione, elaborazione e applicazione di un programma di azione includente misure tecniche e organizzative miranti a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione; **5.** Informazione e formazione dei lavoratori; **6.** Sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti oltre il limite normativo.

Il comitato elettrotecnico italiano è attualmente impegnato nella redazione di una **linea guida** che possa aiutare le aziende nella valutazione del rischio derivante da campi elettro-magnetici secondo la direttiva europea appena attuata. Questa linea guida, la cui pubblicazione è prevista per l'inizio del 2017, seguirà nei contenuti la guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici pubblicata dall'unione europea.

Grazie per l'attenzione, Soluzioni Srl